

Consiglio di Stato, Sezione V 23/06/1999 n. 438

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., la mancata indicazione delle imprese subappaltatrici da parte del concorrente non comporta di per sé l'esclusione dalla gara dell'impresa che sia autonomamente dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta delle opere, ma comporta unicamente l'esclusione della facoltà di subappaltare